

Scilicet quem res tanta et tam atrox non permovet, eum oratio accendet! » (51.9-10).

⁴ « De poena possum equidem dicere, id quod res habet, in luctu atque miseriis mortem aerumnarum requiem, non cruciatum esse; eam cuncta mortalium mala dissolvere; ultra neque curae neque gaudio locum esse », con il confronto di Lucrezio 3.830 ss. V. comunque in che modo Catone nella sua orazione colga e distorca in senso fortemente ironico questo motivo: « Bene et composite C. Caesar paulo ante in hoc ordine de vita et morte disseruit » etc. (52.13). ⁵ Cfr. in proposito la stessa testimonianza del contemporaneo Sallustio nella *Catilinaria*, il quale attribuisce a Cesare la seguente sentenza: « fortuna, cuius lubido gentibus moderatur » (51.25); su tutto, v. PALADINI, *Sallustio* (1948) 36 ss. ⁶ Così cartesianamente definita dall'a.: « La materia dei *Commentarii*, in particolare del B.C., è quella tumultuosa della rivoluzione in atto, con tutte le sue alternative e contraddizioni: lo stile ne rappresenta il dominio, l'interpretazione, il ferreo suggello, o meglio ancora la solidificazione in scelte perentorie » (p. 52). ⁷ L'a. dice invece: « Ma, non sembri un paradosso, il senso della rivoluzione di Cesare è illuminatamente conservativo » (p. 138; *adde* p. 142). ⁸ *Cesare* (1948) 10 s. Si ricordi comunque che Cesare fu pontefice massimo dal 63 ininterrottamente fino al 44, anno della morte: contro l'opinione del DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 3 (1958) 216 nt. 103, che è « erronea l'asserzione di taluni, che il pont. max. fosse assunto a vita » — al riguardo le fonti citate nulla dicono — sta, fra le altre, la seguente testimonianza epigrafica relativa al 48/46 a.C.: DEGRASSI, *ILLRP*. 406: [C. Iul]io Caesari im[p(eratori)], / dictat(ori) iteru[m / pont]ufici max[umo, / aug(uri), c]o(n)s(uli), patrono mu[nicipi], / d(ecurionum) c(onsulto) = *CIL*. 1.620: 9.2563; DESSAU, 70. ⁹ *Storia*, 3.240.

TAGLIACARTE.

1. La sintesi di storia del diritto romano, pubblicata da Max Kaser nell'ormai lontano 1950, ha ricevuto finalmente, dopo varie ristampe, una seconda edizione (KASER M., *Römische Rechtsgeschichte*² [Göttingen 1967] p. 327). Naturalmente l'attentissimo autore ha riveduto punto per punto la trattazione, per aggiornarla con i notevoli sviluppi della letteratura romanistica e con l'incessante maturazione del suo pensiero su numerosi problemi. Quasi interamente rifatti i paragrafi 38 e 49-54, relativi alle caratteristiche della giurisprudenza classica ed alla complessa evoluzione giurisprudenziale postclassica. Nuovi i contenuti del paragrafo 59, sullo studio storico-critico delle fonti, e del paragrafo 62, sui materiali di studio (specie quelli ausiliari) della romanistica. L'esposizione era già limpida e piana, secondo una felice caratteristica dell'autore, ma lo è diventata, nella revisione, ancora di più. Aggiornatissima la bibliografia, anche se ridotta all'essenziale (con frequenti rinvii ai due trattati dello stesso autore, il *RPR*. e il *RZPR*.). Un'opera, insomma, in tutto degna di Max Kaser. Che è quanto dire un'opera egregia. [A. G.]

2. Il volume di *Estudios de derecho romano* dedicato a Carlos Sánchez del Río y Peguero (Zaragoza 1967, p. 391) fa buona testimonianza della simpatia e della stima che lo studioso e cattedratico spagnolo riscuote, non soltanto nel suo paese ma dovunque si studia il diritto romano. La figura del Sanchez del Río, che ha

alternato con l'insegnamento nell'Università di Saragozza l'esercizio di una carriera amministrativa giunta ai più alti livelli, viene illustrata nei cinque brevi saggi che costituiscono, con l'*Ofrecimiento*, la prima parte della raccolta. Seguono, nella seconda parte (p. 35 ss.) venticinque studi romanistici. Vengono infine (p. 311 ss.) altri sei articoli di vario argomento, tra cui piace segnalare quello del Guaita (p. 355 ss.) su *El Ministerio de Educación y Ciencia*, che si ricollega ai saggi della prima parte e contribuisce ad illuminare (uso il termine nel senso più pieno) il contributo che il Sanchez del Río ha dato in Spagna ai fini della massima liberalizzazione, compatibilmente con la situazione politica ivi esistente, della ricerca culturale e dell'insegnamento universitario. Sarebbe interessante, ma non risponde all'economia di un « tagliacarte », fermarsi su taluni saggi della parte romanistica del libro, che affrontano con finezza ed acume argomenti di notevole interesse. Sia lecito soltanto, a conclusione di questa rapida segnalazione, riportare i dati, indubbiamente confortanti, che l'Iglesias (*Consideraciones romanísticas*, p. 95 ss.) ha raccolto in ordine alla « produzione romanistica » di un solo anno recente, il 1964: sette manuali o trattati; 230 articoli monografici; 140 recensioni. Naturalmente, l'abbondanza di una produzione scientifica non significa necessariamente che quella produzione sia eccellente, o anche soltanto soddisfacente. Ma, a parte il fatto che siamo tutti in grado di ricordare quanti e quali buoni od ottimi contributi romanistici sono stati pubblicati nel 1964, così come negli anni precedenti e successivi, l'imponenza dei numeri messi insieme dalla diligente indagine dell'Iglesias ci conforta, ed è molto, per lo meno in ciò: che l'interesse verso il diritto romano e i diritti dell'antichità è tuttora vivo e diffuso nel mondo contemporaneo. Carlos Sanchez del Río, che di questo interessamento agli studi romanistici costituisce, per la vita che ha diviso tra amministrazione pubblica e insegnamento universitario, un validissimo esempio, può essere dunque contento degli Studi che gli sono stati offerti. Per un semplice ordine di motivi: non solo perchè si è inteso onorare la sua figura di scienziato e di docente, ma anche perchè tutto invita ad avere fiducia che la scienza romanistica non sia destinata, almeno per ora, a languire. [A. G.].

3. Con vera soddisfazione possono essere segnalate tre recenti iniziative editoriali italiane, che molto contribuiranno ad avvicinare alla storia di Roma e della civiltà romana, ivi compreso il diritto, larghe schiere di lettori che altrimenti andrebbero pressochè perdute. L'editore Einaudi ha pubblicato, in splendida veste tipografica, la traduzione italiana, di Giuseppe Frizzi, della *History of the Decline and Fall of the Roman Empire* del Gibbon (G. E., *Storia della decadenza e caduta dell'Impero romano* [Torino 1967] tre tomi di p. XXXVIII - 2915). L'opera famosa, e ancora viva, è arricchita da un ben noto, bellissimo saggio di Arnaldo Momigliano su *Il contributo di Gibbon al metodo storico*. Rileggerla è un vero piacere e (sia detto in *camera caritatis*) anche, per più motivi, una scoperta, non solo per i laici ma anche, in questo mondo in cui la religione è indubbiamente in declino, per molti di noi (come definirli?) « ecclesiastici ». Apprezzabilissima, accanto alla impresa della riedizione del Gibbon, è anche la traduzione della *Propyläen-Weltgeschichte* che offre ai lettori italiani (altra veste editoriale ricchissima) l'editore

Mondadori. Il volume IV, dedicato a *Roma e il mondo romano* (Milano 1967, p. 829), ben noto agli studiosi, propone ai lettori una visione quanto mai moderna, attuale, raffinata della civiltà romana e, se un appunto gli si può muovere, è solo quello di non aver trovato spazio per un articolo sul diritto e sulla giurisprudenza, che pure costituiscono un capitolo indispensabile per la comprensione profonda della romanità. La lacuna di una trattazione giuridica, come tutti sanno, non sussiste nella *Cambridge Ancient History*, cui ha dato il suo eletto contributo un romanista della vaglia del Buckland, ed eccoci alla terza iniziativa editoriale, de *Il Saggiatore*, la quale consiste appunto nella traduzione italiana della silloge storica di Cambridge, in veste dignitosa ed elegante, ma relativamente economica. Ognuno dei dodici volumi dell'opera inglese sarà riprodotto in due tomi dell'edizione italiana. In attesa della revisione, attualmente in corso, dei volumi I-X, si è cominciato con la pubblicazione del vol. XI (*La pace imperiale romana, 70-192 d.C.* [Milano 1967] p. 1216 in due tomi). [A. G.].

4. Perché Gai 3.90-91 indica come causa di *obligatio re contracta* il *mutuum* e la *solutio indebiti*, tralasciando la menzione del *commodatum*, del *depositum* e della *datio pignoris* di cui in Gai *aur. D.* 44.7.1 e 5.3? Il vecchio e ben noto problema (su cui, da ultimo, KASER, RPR. 1.441 s., 449 e nt. 11; GROSSO, *Il sistema romano dei contratti*³ [1963] 111 ss.) è stato ripreso in esame dal Wubbe (*Gaius et les contrats réels*, in T. 35 [1967] 500 ss.): il quale, lasciando da parte ogni questione circa il silenzio relativo alla *fiducia* [cfr. 507 nt. 16], avanza un'ipotesi indubbiamente originale, ma, se non erro, difficilmente accoglibile. In sintesi, la tesi è questa: a) il Gaio delle Istituzioni non aveva ancora maturato l'idea, sposata poi nei *libri aureorum* da lui stesso o dal compilatore postclassico dell'opera (cfr. 523 nt. 59), che anche comodato, deposito e pegno fossero contratti reali; b) per il Gaio delle Istituzioni (che era a piena conoscenza delle azioni *commodati*, *depositi* e *pigneraticia*) le fattispecie del comodato, del deposito e del pegno non avevano giuridica rilevanza in quanto determinatrici di un obbligo di restituzione della cosa, ma avevano rilevanza giuridica, e davano quindi luogo a responsabilità *ex actione*, solo od essenzialmente nella ipotesi che la restituzione fosse mancata e non fosse più possibile o conveniente; c) secondo il Gaio delle Istituzioni, insomma, dalle fattispecie anzidette non derivava una *obligatio*, ma solo una responsabilità, sicché non era a parlarsi in ordine ad esse di *obligatio re contracta*. Ora, è forse il caso di chiedersi se l'a. si sarebbe tanto inoltrato nella sua dimostrazione, indiscutibilmente non priva di notazioni sottili, se avesse maggiormente riflettuto su un punto essenziale: e cioè che per il Gaio delle Istituzioni anche la responsabilità è una manifestazione di *obligatio*, come stanno a dimostrare non solo le *obligationes ex delicto* (Gai 3.182 ss.), ma la stessa *obligatio (re contracta) ex indebiti solutione* di cui a Gai 3.91. Se Gaio, sia pur con qualche dubbio, ritiene, in particolare, che dal pagamento dell'indebitto derivi un'*obligatio re*, perchè non ritiene egli la stessa cosa in ordine alla *fiducia*, al comodato, al deposito e al pegno? D'altra parte, se è vero, come lo stesso Wubbe (515 ss.) ammette e sottolinea, che almeno a partire da Nerazio si fece strada tra i giuristi l'idea che le *formulae in factum* ed in *ius* dell'*actio commodati* e dell'*actio depositi*

fossero utilizzabili anche contro chi fosse tuttora in grado di rendere la cosa, non è davvero credibile che Gaio non sia stato spinto ad ampliare convenientemente l'elenco delle *obligationes re contractae*. Vero è che il Wubbe (523 e nt. 58) sembra aderire alla tesi di un modello del I secolo, che sarebbe stato ricalcato dal Gaio delle Istituzioni (da ultimo, in questo senso, WATSON, *The Law of Obligations in the Later Roman Republic* [1965] 160). Ma, vi sia stato o non vi sia stato il famoso modello, possiamo credere a tante cose (ad un Gaio puramente esemplificativo, come induce a pensare il *veluti* di Gai 3.90; ad un Gaio sciatto o non ancora giunto alla fase di rifinitura dell'opera, come taluni hanno supposto; ad un Gaio restio a qualificare *obligationes* in senso proprio quelle derivanti dal *ius honorarium* e non sanzionate da una *condictio*, come inclinerei a ritenere io; e via di questo passo); ma prima di pensare ad un Gaio sciocco, incapace di ammodernare l'antiquato calepino di cui si serviva, bisogna aver convincentemente discusso e respinto ogni altra più plausibile ipotesi. [A. G.]

5. Un volume, tipograficamente molto elegante ed accurato, ricco di carte ed illustrazioni (talune a colori) accoglie gli atti del VI Congresso internazionale sulle « frontiere militari » romane tenutosi in varie città tedesche dal 4 al 9 settembre 1964: *Studien zu den Militärgrenzen Roms. Vorträge des 6. Internationalen Limeskongresses in Süddeutschland* (« Beihefte der Bonner Jahrbücher », Band 19, Köln-Graz, 1967) p. 242, 33 Tafeln, 1 Beil.

Si tratta di 27 contributi di archeologi e storici di varie nazioni, tutti del più grande interesse e taluni di notevole utilità anche per gli storici delle istituzioni giuridiche romane. Ne dò i titoli: A. R. Birley, *Excavations at Carpow*, p. 1 ss.; E. Birley, *Hadrian's Wall and its Neighbourhood*, p. 6 ss.; A. Fox, *Martinhoe and Old Burrow*, p. 15 ss.; M. G. Jarrett, *The Roman Frontier in Wales*, p. 21 ss.; G. Simpson, *The Roman Forts in Wales: A Reassessment*, p. 32 ss.; K. A. Steer, *The Antonine Wall: A Reconsideration*, p. 35 ss.; G. Webster, *The Claudian Frontiers in Britain*, p. 42 ss.; J. E. Bogaers, *Die Besatzungstruppen des Legionslagers von Nijmegen im 2. Jahrhundert nach Christus*, p. 54 ss.; E. Ettliger, *Frühe Arretina aus Neuss*, p. 77 ss.; D. Baatz, *Zu den älteren Bauphasen des Odenwald-Limes*, p. 86 ss.; H. U. Nuber, *Zur Entstehung der Raeterkohorten*, p. 90 ss.; H. Lieb, *Zum Clemensfeldzug*, p. 94 ss.; L. Berger, *Augusta Raurica Insula XXX: Ausgrabungen 1959-1962*, p. 98 ss.; D. Beck e H.-J. Kellner, *Die spätrömische Höbenedlung « Auf Krüppel » bei Schaan*, p. 104 ss.; J. Fitz, *Die Vereinigung der Donauprovinzen in der Mitte der 3. Jahrhunderts*, p. 113 ss.; P. Petru, *Neuere Grabungen an den Clausurae Alpium Iuliarum*; E. Pašalić, *Rolle und Bedeutung der römischen Eisenbergwerke in Westbosnien für den pannonischen Limes*, p. 127 ss.; F. Křížek, *Die römischen Stationen im Vorland des panonisch-pannonischen Limes bis zu den Markomannenkriegen*, p. 131 ss.; S. Soproni, *Burgus-Bauinschrift vom Jahre 372 am pannonischen Limes*, p. 138 ss.; R. Florescu, *Les phases de construction du castrum Drobeta (Turnu Severin)*, p. 144 ss.; T. Ivanov, *Ausgrabungen im Kastell Iatrus (Moesia Inferior) in den Jahren 1958-1962*, p. 152 ss.; E. Condurachi, *Neue Probleme und Ergebnisse der Limesforschung in Scythia minor*, p. 162 ss.; M. Cichon, *The Origin of the Limes*

africains», anche se personalmente ritengo che non si possano trarre conclusioni generali da affermazioni contenute in satire o epigrammi.

L'a. si sofferma poi brevemente sulla testimonianza delle catacombe ebraiche e delle lapidi, ritenendo di poterne dedurre una scarsa conoscenza dell'ebraico e dell'aramaico, onde il culto sinagogale si sarebbe svolto in latino o in greco, condizione questa indispensabile anche per attirare proseliti. In merito al problema se esistesse, come ad Alessandria, un consiglio che raggruppasse i rappresentanti delle diverse comunità, il Simon ritiene più probabile la risposta negativa, pensando ad una autonomia assoluta delle diverse comunità: è, come è noto, l'ipotesi sostenuta con vigore dal Frey, condivisa anche da A. Momigliano (in un interessante studio, generalmente ignorato: *I nomi delle prime «Sinagoghe» romane e la condizione giuridica della Comunità di Roma sotto Augusto*, in *Rassegna Mensile di Israel* 6 [1931] 223 ss.). Per quanto riguarda poi le iscrizioni in cui appaiono «oggetti rituali» ebraici, il Simon ritiene che sia più probabile l'interpretazione semplice dell'iscrizione, vedendo cioè in quelle raffigurazioni il segno di un supremo attaccamento alla Torà ed ai suoi precetti. Si può semmai sentire una certa nostalgia per il Santuario o la fede nella sua ricostruzione, ma è difficile potervi vedere, come voleva il Goodenough, tracce di simbolismo e misticismo: «tout bien considéré, il apparait que le Judaïsme romain des premiers siècles ne se différencie pas fondamentalement du judaïsme rabbinique de type pharisien qui a assuré, après 70, la survie de la Synagogue». [ALFREDO M. RABELLO].

7. Creare strumenti duttili d'insegnamento, che consentano e facilitino il dialogo tra docente ed allievo, dando a quest'ultimo la concreta ed immediata possibilità di accostarsi ad autori e fonti per altra via difficilmente accessibili, è un'esigenza vivissima dei nostri giorni. Se ne è fatto interprete, in maniera esemplare, l'Istituto Giuridico dell'Università di Camerino, diretto dal prof. Pio Ciprotti, dando inizio alla pubblicazione di una serie di testi per esercitazioni, in cui vengono accolti documenti, antichi e moderni, la cui lettura si rivela di particolare interesse, in riferimento ai corsi svolti dai singoli docenti. La collana si divide in sezioni, diciotto, in relazione alle diverse discipline. Per quanto riguarda le scienze storiche, notiamo con piacere che si è tenuto conto, per la ripartizione, dei nuovi orientamenti specialistici: vi sono infatti sezioni separate per il diritto romano, i diritti dell'antichità non romana, i diritti barbarici e romano-barbarici. Circa la storia del diritto italiano, il diritto medioevale è stato disgiunto dalla storia del diritto moderno. In attesa di pubblicazioni della sezione romanistica, segnaliamo il *Constitutum Constantini*, nell'edizione critica dello Zeumer, ed il *De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio* del Valla, nell'edizione critica dello Schwahn, entrambi a cura del prof. Ciprotti (1966 e 1967) per la sezione di diritto medioevale; e l'*Edictum Theodorici regis Italiae*, nell'edizione del Pithou, a cura di Pier Luigi Falaschi (1966), per la sezione dei diritti barbarici e romano-barbarici. Accompagnano ogni fascicolo una lucida introduzione, ed un ragguglio bibliografico utile non certo solo per gli studenti. [ALDO SCHIAVONE].

8. A settantotto anni dalla prima, a trent'anni dalla sesta, ecco aprirsi la settima edizione dei preziosi *Textes* di P. F. Girard (GIRARD-SENN, *Textes de droit*

romain, 7.e éd. par un groupe de romanistes, t. I [Paris 1967] p. 626). L'opera è stata rivista, ridimensionata ed aggiornata da un gruppo di romanisti che fa capo al Dumont. Essa è divisa in tre parti, rispettivamente dedicate ai commentari, ai provvedimenti normativi ed agli atti giuridici. La prima parte (*Commentaires*) è dovuta alle cure di M. Boulet-Sautel, G. Antonetti, F. Dumont, J. de Malafosse, Ph. Meylan, A. Rabie, G. Sautel, R. Villers, J. Vincent, M. Humbert, B. Vonglis. I primi riscontri mettono facilmente in luce che si è trattato di una revisione molto accurata, accuratissimamente coordinata, nelle sue funzioni di Segretario generale dell'iniziativa, dal prof. Gérard Sautel. Non resta che augurarsi l'apparizione a breve scadenza degli altri due volumi, di cui sopra tutto il terzo, dato che ormai venticinque anni sono trascorsi dai *Negotia* di Vincenzo Arangio-Ruiz, potrà essere per gli studiosi particolarmente prezioso. [A. G.].

9. Il vecchio quesito della data della *lex Aquilia* è stato ripreso da Biscardi in un breve articolo, come sempre terso ed elegante (BISCARDI A., *Sulla data della «lex Aquilia»*, in *Scr. mem. A. Giuffrè* 1 [1967] 77-88). Premesso un completo panorama delle varie opinioni espresse in proposito, il B. giustamente sostiene che, a voler far troppo affidamento sui ben noti Theoph. 4.3.15 e sch. B. 60.3.1, si potrebbe giungere a ritenere che il plebiscito Aquilio non fu posteriore, ma addirittura anteriore alla *lex Hortensia* del 286 a.C. Ciò posto, egli preferisce seguire un'altra via, consistente in «un'adeguata valorizzazione di Gai 4.37», che lo porta a concludere per una data sicuramente anteriore all'istituzione del *praetor peregrinus*, anzi forse di molto anteriore. In adesione al Luzzatto (*Procedura civile romana* 3 [s.d. 1950] 131 ss.) ed a suoi precedenti scritti (da ultimo: *Lezioni sul processo romano* [ed. definitiva, 1966] 118 s., 196 s.), egli argomenta così: Gai 4.37 parla di (un'*actio furti* e di) un'*actio legis Aquiliae* concessa al peregrino (e contro il peregrino) sulla base di una *fictio civitatis*; dato che nel 242 a.C. agli stranieri fu riconosciuta una «capacità generale», è evidente che la *fictio civitatis* fu dovuta escogitare prima di quella data, quando cioè i *peregrini* non avevano altro modo di inserirsi nel processo romano (che era esclusivamente quello delle *legis actiones*), se non mediante un travestimento da cittadini romani; dunque, è chiaro che la *lex Aquilia* era conosciuta e (largamente) applicata già prima del 242 a.C. L'argomentazione sarebbe irrefutabile, se non fosse stato obiettato, tra l'altro (cfr. per tutti SERRAO, *La «iurisdictio» del pretore peregrino* [1954] 41 ss.), che le *actiones ficticiae* di Gai 4.37 non presuppongono la procedura delle *legis actiones*, ma presuppongono la procedura *per formulas* (non si tratta di *legis actiones ficticiae*, ma di *iudicia* formulari *ficticia*), sì che non possono essere state create prima dell'introduzione della procedura formulare in Roma. Rispondere che dapprima (cioè prima del 242 a.C.) vi furono le *legis actiones* con *fictio civitatis* del *peregrinus* e che di poi (cioè dopo l'istituzione del *praetor peregrinus*), diffusasi la procedura formulare anche nel tribunale del *praetor urbanus*, i *peregrini* furono pur sempre tenuti lontani dagli istituti strettamente civilistici del *furtum* e della responsabilità aquiliana, e pertanto si ritenne opportuno ammetterli ai processi formulari relativi solo per il tramite della *fictio civitatis* [cfr. BISCARDI 86 ss.]: rispondere così significa dire cosa possibile e ragionevole, ma significa anche, se non vado errato,

ammettere implicitamente che Gai 4.37 non ha nessun particolare valore dimostrativo o indiziario della tesi secondo cui la *lex Aquilia* fu anteriore all'istituzione del *praetor peregrinus*. Tanto può darsi che la *fictio civitatis* sia stata utilizzata per ammettere i *peregrini* al processo *ex lege Aquilia* in epoca in cui era loro interdetta ogni partecipazione processuale in Roma, quanto può darsi che essa sia stata utilizzata dopo il 242 per evitare che i *peregrini* avessero accesso *iure proprio* agli istituti strettamente civilistici dell' *actio furti* e dell' *actio legis Aquiliae*. Anche dopo questo tentativo del Biscardi il problema dell'introduzione della *lex Aquilia* in Roma rimane, quindi, se non erro, aperto. E probabilmente ciò dipende anche dal fatto che la *lex Aquilia*, nel testo a noi noto attraverso Gaio ed Ulpiano, è il frutto di una stratificazione di leggi successive: alla quale ipotesi non porta tanto la dimostrazione, geniale ma eccessivamente sottile (nonchè incompleta), che ne ha tentato il Pringsheim (*The origin of the « Lex Aquilia », in Mélanges Lévy-Bruhl [1959] 233 ss.*), quanto la risaputissima constatazione che il *caput secundum* sull' *adrogator* (cfr. Gai 3.215-216) non ha nulla a che vedere con gli altri due *capita*, i quali sono invece strettamente collegati *ratione materiae* tra loro. Come è stato acutamente osservato (ARANGIO-RUIZ, *Responsabilità contrattuale in d. rom.*² [rist. 1958] 227 nt. 1), « può darsi che quel capo descritto dai giuristi romani come terzo rappresenti un complemento posteriore »; ma questo conferma che il vero problema da porsi e da risolvere non è quello della « data », ma se mai quello delle « date », e più ancora quello dei « tempi » successivi attraverso i quali si formò il testo legislativo a noi noto come *lex Aquilia*. [A. G.].

10. Voci pubblica, in edizione accuratamente riveduta e parzialmente rinnovata, il primo volume del suo corso di diritto ereditario (Voci P., *Diritto ereditario romano. I. Introduzione e Parte generale*, 2ª ed. riveduta [Milano 1967] p. XVI-835). Dell'edizione precedente si è già diffusamente parlato in questa Rivista (11 [1965] 87 ss.) ma forse non si è posto in giusta e doverosa luce l'impegno eccezionale di aderenza ai testi da cui è animato l'autore.

Il « corso » del Voci non è fatto, come accade per altri corsi, sulla base delle trattazioni precedenti, ma è volutamente rapportato, in primissima linea, alle fonti. Di qui un certo quale « distacco » del discorso vociano nei confronti delle risultanze (o di talune risultanze) della romanistica contemporanea: un distacco, peraltro, più apparente che sostanziale, perchè è più che evidente, a chi abbia una certa conoscenza di questi problemi, che molte volte la critica delle teorie costituisce il presupposto implicito di certe soluzioni di sapore conservativo. L'opera del Voci, utilissima per una salda e approfondita preparazione romanistica degli studenti, costituisce pertanto anche un contributo scientifico di altissimo pregio. [A. G.].